

Tribunale Monza, Sez. IV, 05/07/2016 – Est. Dott. Anna Ponsoero

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso con il quale (omissis) chiede che il tribunale, a modifica del decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano in data 18.11.2014, stabilisca che il figlio (omissis) affidato al Comune di Monza, possa seguire anche a scuola la dieta vegana; considerate le argomentazioni svolte dal padre (omissis), che si è regolarmente costituito; osservato che è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se la dieta vegana fosse o meno rispondente alle necessità di crescita del minore e al suo fabbisogno di apporti nutritivi e se i malesseri e le complicazioni lamentate negli ultimi tempi da (omissis) fossero dovuti a intolleranze alimentari ovvero dalla recente introduzione, nella dieta, di proteine animali, provvede come segue.

Va innanzitutto disattesa l'eccezione, avanzata dalla ricorrente all'udienza del 14.6.2016, in ordine alla inammissibilità e irrivalenza del deposito in forma cartacea e non telematica delle note del CTU in risposta alle osservazioni del CTP dott. F., non essendo, tale deposito, affetto da nullità: le suddette note hanno indubbiamente raggiunto lo scopo cui erano destinate, sono state, di fatto, regolarmente valutate dalle parti, che all'uopo hanno chiesto e ottenuto un rinvio dell'udienza dinanzi al giudice relatore ed hanno regolarmente interloquito a verbale.

Va altresì rigettata, in quanto tardiva e infondata, l'eccezione avanzata dalla ricorrente sulle competenze professionali della dott.ssa (omissis) ausiliario del CTU (e la conseguente richiesta di rinnovo della consulenza relativamente alle conclusioni basate anche sulle considerazioni espresse da detto ausiliario) posto che nessuna osservazione in tal senso la ricorrente ha avanzato all'atto della nomina da parte del Consulente d'Ufficio dott. (omissis) (in data 21.12.2015, come si rileva a pagina 11 della relazione) e rilevato, altresì, che la suddetta appare del tutto idonea a svolgere il ruolo che le è stato attribuito, essendo dietista clinica presso l'Azienda Ospedaliera – Polo Universitario Luigi Sacco di Milano e docente al Master di Nutrizione Clinica presso l'Università Bicocca di Milano.

Va ritenuta ammissibile, infine, la produzione documentale effettuata dalla ricorrente all'udienza del 14.6.2016 (in particolare referti relativi ad esami del sangue e delle urine effettuati sul minore), trattandosi di accertamenti cui il bambino è stato recentemente sottoposto che, come tali, possono rappresentare un ulteriore, utile elemento di valutazione.

Nel merito, il collegio osserva che la relazione del CTU dott. (omissis), adottata in seguito ad attento esame degli atti e approfondita valutazione degli esami strumentali ed ematochimici cui il minore è stato sottoposto, consente di escludere che il (omissis) presenti, allo stato deficit di trofismo cutaneo e/o escludere che il (omissis) presenti, allo stato deficit di trofismo cutaneo e/o mucoso; il CTU ha accertato altresì che la crescita statuto – ponderale del bambino (che si attesta al 25esimo percentile) segue l'abituale trend di crescita dello stesso; inoltre, ha affermato che il fatto che nel minore sono stati riscontrati elevati valori di transferrina (ciò che potrebbe a tutta prima far ritenere che il metabolismo del ferro non è ottimale) non è riconducibile a un deficit assorbitivo alimentare; così come il valore della fosfatasi alcalina che è fuori range, ma è comunque compatibile con le fasi dinamiche della crescita ossea dell'età pediatrica; il CTU infine ha escluso che, nonostante il piccolo (omissis), che ha otto anni) presenti un'età ossea di un bambino di cinque anni, ciò sia dovuto a malnutrizione.

Tuttavia, in ordine a quest'ultimo aspetto (che, in verità, è fondamentale per la decisione che questo tribunale è chiamato ad assumere) il dott. (omissis) ha rilevato un valore di prealbumina insufficiente che – in assenza di celiachia o di patologie che causano inalassorbimento – porta a ritenere sussistente, nel bambino, una malnutrizione proteica e a ritenere che la dieta vegana così come è stata condotta sino ad ora non sia da ritenersi valida. Non sono infatti condivisibili le argomentazioni del Consulente della ricorrente laddove riconduce il valore di prealbumina alla dieta onnivora assunta dal bambino negli ultimi tempi, posto che, come già evidenziato, tale valore era già basso, già negli anni 2012 – 2013, allorché il bambino venne valutato dai Consulenti incaricati dal Tribunale per i Minorenni e quando il piccolo seguiva solo ed esclusivamente la dieta vegana.

Il Consulente d'Ufficio, comunque, posto che l'ulteriore approfondimento diagnostico cui il minore è stato sottoposto (dosaggio dell'ormone della crescita – GH – e della somatomedina – IGF1 -) ha consentito di escludere il quadro di malnutrizione cronica inizialmente ipotizzato, ha ritenuto che l'alimentazione vegana potrebbe ritenersi idonea per il minore se venissero rispettate tutte le integrazioni indicate dal CTU medesimo e, comunque, sempre raccomandando un monitoraggio costante delle condizioni nutrizionali del bambino.

Il dott. F. ha infatti sottolineato che la dieta vegana, del tutto priva di alimenti di derivazione animale, dev'essere necessariamente integrata con gli apporti alimentari specificamente indicati alle pagine 9 e seguenti della relazione (che in questa sede devono intendersi specificamente richiamate); ha inoltre riscontrato, nel minore, un'intolleranza al lattosio che, tuttavia, è elemento che il Consulente reputa consigliabile dalla dieta di (omissis) posto che può essere assunto attraverso

l'integrazione dell'enzima lattasi (esogena) come ausilio, ovvero attraverso l'assunzione di latte vaccino e derivati a basso contenuto di lattosio.

In conclusione, pertanto, il Consulente d'Ufficio, pur affermando che può assumere una dieta onnivora, ha fornito rassicurazioni sul fatto che la dieta vegana (unicamente se ben integrata e controllata) possa essere seguita dal minore anche a scuola.

La domanda della ricorrente, pertanto, va accolta, con le raccomandazioni di integrazioni e controlli periodici sopra specificati.

Le spese, data la natura e l'esito della causa, sono da compensarsi interamente tra le parti. Le spese di CTU, effettuata nell'interesse del minore, sono da porsi in via definitiva a carico delle parti al 50%, ferma la solidarietà nei confronti del CTU.

PQM

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede in via provvisoria:

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 14/18.11.2014, dispone che il Comune di Monza, Ente affidatario del minore (omissis) provveda a comunicare all'istituto scolastico frequentato dal bambino che quest'ultimo può seguire anche a scuola una dieta vegana;

Dispone che le parti sottopongano controlli semestrali sulla crescita da effettuare in ambiente ospedaliero (almeno per il primo anno a partire dalla data del presente decreto), e, successivamente, almeno annuali, comunicandone l'esito all'Ente affidatario e integrino la dieta secondo le indicazioni e i suggerimenti del dott. (omissis).

Compensa tra le parti le spese di lite;

Pone in via definitiva a carico delle parti al 50% ferma la solidarietà nei confronti del CTU, le spese di consulenza tecnica, come liquidate con separato decreto.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 30.6.2016